

Legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 (BUR n. 21/1974)

**DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE INIZIATIVE
PROMOZIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO**

Art. 1

Al fine di realizzare, incrementare e coordinare le iniziative promozionali che interessano il settore turistico, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone il programma tecnico-finanziario dei propri interventi riguardanti:

- a) la propaganda e la pubblicità;
- b) le manifestazioni;
- c) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Art. 2

Il programma tecnico finanziario degli interventi è approvato dal Consiglio regionale.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con delibera della Giunta regionale.

Art. 3

Il programma deve essere redatto in maniera analitica, con l'indicazione, per ogni singola iniziativa promozionale o manifestazione, degli scopi e degli obiettivi che si intendono perseguire, nonché della spesa prevista.

In particolare, esso deve contenere distinti elenchi delle manifestazioni da attuarsi nell'ambito regionale e delle iniziative promozionali e manifestazioni da attuarsi nelle altre regioni e all'estero.

Art. 4

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata per l'anno 1974, la spesa di L. 200 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di cui al I comma farà carico al cap. 460 "Spese per manifestazioni e iniziative turistiche in Italia e all'estero", previamente aumentato di lire 100 milioni da prelevare dal cap. 455.

Per gli esercizi successivi, alla determinazione della spesa si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 5

Per il primo anno di applicazione della presente legge gli interventi di cui all'art. 1 sono deliberati dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione consiliare.